



COMUNE DI UMBERTIDE

AVVISO PUBBLICO ADEMPIMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE Anno scolastico 2024/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI, ISTRUZIONE E ASILI NIDO

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D.Lgs. 16 Aprile 1994, n.297, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.;
- il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante: “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53” e s.m.;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, art. 1. “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante “Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico”

RENDE NOTO

in applicazione delle norme prima richiamate:

1. Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i bambini dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

2. Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

3. Rispondono dell’assolvimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, questo ufficio ha compilato l’elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, soggetti all’obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione presso l’Ufficio Istruzione durante l’orario di apertura al pubblico;

4. L’art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: “Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento”.

Il presente avviso è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune e pubblicato **all’Albo Pretorio dal 19/12/2023 al 10/02/2024.**

Umbertide, 19/12/2023

Il Responsabile
Dott.ssa Alessandra Conti
(Firmato digitalmente)